



Unione europea  
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,  
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE



**Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo  
Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale**

## **Progetto “Semplifica Italia”. Cantieri regionali per la semplificazione**

**LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI  
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

**Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione**

***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)***  
**SULLE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA” E DA ALTRI  
PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

**TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

**APRILE 2015**

## TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

### **FAQ 1: Quali sono le diverse conseguenze giuridiche della sospensione e della interruzione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo?**

Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati. Nel computo dei termini si deve, dunque, tener conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza a quello dell’ intervenuta sospensione sia del successivo periodo che inizia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione o delle integrazioni o delle valutazioni tecniche richieste.

Nel procedimento oggetto di “interruzione” i termini vengono azzerati e l’intero termine decorre nuovamente dal ricevimento della domanda, denuncia, dichiarazione, comunicazione o comunque, dell’istanza regolare.

### **FAQ 2: Quale rapporto intercorre tra il procedimento e gli endoprocedimenti?**

Il procedimento amministrativo è costituito da una pluralità di atti susseguenti e diversi fra loro che, pur conservando la propria identità, sono preordinati all’adozione del provvedimento finale, secondo le modalità stabilite dalla legge o da regolamenti.

Gli endoprocedimenti o atti intermedi caratterizzano i procedimenti amministrativi complessi in quanto prima di arrivare al provvedimento amministrativo finale, è necessario acquisire pareri o atti da altre Pubbliche amministrazioni. Tali atti non hanno vita propria in quanto strumentali all’adozione del provvedimento finale e, pertanto, sono definiti endoprocedimentali (un esempio è l’Autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo abilitativo edilizio finale).

La regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile è di carattere generale in quanto la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento. La possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta dalla giurisprudenza nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte) quando sono idonei, come tali, ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva.

### **FAQ 3: L’abbreviazione a venti giorni dei termini di rilascio dei pareri implica come effetto che il potere consultivo, scaduto il termine per l’autorità che ne è titolare, debba intendersi consumato?**

Dato che il legislatore non ha qualificato come perentori i termini per l’esercizio dell’attività consultiva, il loro decorso non determina il venir meno di tale funzione che potrà comunque essere esercitata. Tale considerazione vale specialmente per i pareri obbligatori rispetto ai quali, se non intervenuti tempestivamente, l’amministrazione richiedente ha la facoltà e non l’obbligo di prescindere.

**FAQ 4: I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi?**

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta, sulla base di motivate esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a trenta giorni.

**FAQ 5: Come deve essere individuato il termine iniziale e il termine finale del procedimento amministrativo?**

Per individuare il termine iniziale occorre distinguere tra procedimenti a iniziativa d'ufficio o ad istanza di parte. Nel primo caso il termine iniziale decorre dal momento in cui il procedimento viene avviato d'ufficio e, più precisamente, dal primo documento dal quale risulti una data certa (ad esempio in un procedimento d'appalto il primo documento avente data certa potrebbe coincidere con la determina di indizione della gara).

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il termine iniziale va computato a partire dal giorno in cui tale istanza giunge presso l'ente destinatario. Il comma 6 dell'art.2 della legge n. 241 del 1990 dispone che i termini di conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda e non dalla sua protocollazione.

Il termine finale coincide con la data di adozione (ad es. sottoscrizione) dell'atto conclusivo del procedimento.